



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/41 DEL 10.11.2009

Oggetto: **Agricoltura - Regime quote latte – Definizione dei criteri di ripartizione delle quote pari a Kg. 472.433 disponibili per la campagna di commercializzazione 2010/2011, e derivanti dalla riserva nazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 30 maggio 2003, n. 119, recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» e dell'art. 4 del D.M. 31 luglio 2003.**

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale informa che la vigente normativa nazionale in tema di quote latte è rappresentata dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari" e dal D.M. 31 luglio 2003 riguardante "Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari".

Nello specifico, a norma dell'art. 4, comma 6, del citato D.M. 31 luglio 2003, i quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone montane o svantaggiate sono riattribuiti alle Regioni cui afferivano per essere riassegnati esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate. Viceversa, i quantitativi revocati ad aziende ubicate in zone non svantaggiate delle Regioni insulari sono riattribuiti alle Regioni per essere riassegnati ad aziende comunque ubicate nel territorio delle Regioni medesime. Inoltre, i quantitativi revocati alle Regioni non insulari sono riattribuiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) alle Regioni e Province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le Regioni, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

Al fine di non penalizzare i produttori ricadenti nella zona di pianura, nella quale da sempre si registra il più elevato indice di utilizzo della quota, si ritiene opportuno, altresì, stabilire che i quantitativi di quota ripartiti a favore della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 119/2003, derivanti dalle revoche ad aziende ubicate nella zona di pianura di altre Regioni ed



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/41

DEL 10.11.2009

eccedenti rispetto agli esuberanti dalle stesse prodotti, siano riassegnati ad aziende ubicate nella zona di pianura della Regione Sardegna.

L'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna), con nota n. 3548 del 24 agosto 2009, ha comunicato, relativamente ai tagli di quota effettuati nella campagna 2007/2008, di avere accolto favorevolmente gli esiti delle istanze di riconoscimento di cause di forza maggiore (calamità naturale) di n. 7 aziende titolari di quota consegne ubicate in zona svantaggiata, per un reintegro complessivo di quota pari a kg. 87.605, ed a tal fine è stata utilizzata quota della riserva nazionale .

L'AGEA, con e-mail del 30 settembre 2009 e successiva rettifica del 2 ottobre, ha comunicato alla Regione Sardegna i quantitativi di quota spettanti, al lordo del predetto quantitativo di Kg. 87.605 attinto dalla riserva nazionale.

Risulta perciò necessario allineare i dati della comunicazione AGEA con quelli effettivamente disponibili per l'assegnazione e presenti nel sistema informativo del SIAN che risultano al netto di kg 87.605 già utilizzati dall'Agenzia ARGEA Sardegna per il reintegro delle quote, e pertanto tale quantitativo va detratto da quello comunicato da AGEA per il periodo 2010/2011 per la quota consegne in zona svantaggiata.

A seguito di tale allineamento, tali quantitativi risultano ripartiti, tra la zona di pianura e quella svantaggiata, tra quote "consegne" (qualsiasi consegna di latte, ad esclusione di ogni altro prodotto lattiero-caseario, da parte di un produttore ad un acquirente) e "vendite dirette" (qualsiasi vendita o cessione di latte, da parte di un produttore, direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari), come specificato in dettaglio nel prospetto che segue:

TIPOLOGIA QUOTA	ZONA PIANURA KG.	ZONA SVANTAGGIA TA KG	ZONA MONTANA KG	TOTALE KG
CONSEGNE	3.773	139.171	165.934	308.878
VENDITE DIRETTE	4.492	119.466	39.597	163.555
		TOTALE		472.433



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/41

DEL 10.11.2009

L'Assessore riferisce che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 119/2003, spetta alle Regioni e alle Province autonome disporre la riassegnazione dei quantitativi revocati nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
- b) ai giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
- c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle Regioni e dalle Province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

L'Assessore precisa, altresì, che, poiché in Sardegna non esistono produttori che hanno subito la riduzione della quota "B", le quote disponibili devono essere riassegnate dalla Regione avendo riguardo prioritariamente alla categoria dei "giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota".

A tale riguardo si palesa necessario adottare da parte della Giunta regionale un atto di indirizzo politico – amministrativo che, nell'ambito del programma di consolidamento del comparto del latte vaccino in Sardegna, definisca i criteri di ripartizione delle quote.

In tal senso, appare utile far presente che negli ultimi 10 anni l'evoluzione del comparto ha portato le aziende titolari di quota da oltre 800 ad appena 468 e la quota media per azienda da Kg. 221.000 nel 1994 a Kg. 504.510 circa di oggi.

Nelle ultime campagne di commercializzazione, l'esecutivo ha stabilito dei criteri finalizzati a irrobustire le aziende isolate con maggiore attitudine a sfruttare al massimo le quote di produzione loro assegnate. Ciò, da un lato, allo scopo di riassorbire in Sardegna il fenomeno della sovrapproduzione, dall'altro, fondamentalmente, al fine di evitare che gli effetti delle assegnazioni gratuite - le quali vanno a implementare il quantitativo individuale di riferimento del produttore - potessero di fatto risultare, a breve termine, vanificati da successivi provvedimenti di decadenza dalla titolarità della quota per mancato utilizzo, con evidente e significativa ripercussione negativa in termini di sviluppo sull'intero comparto regionale del latte vaccino.

L'adozione di siffatti criteri ha fatto sì che i quantitativi riattribuiti alla Regione Sardegna subissero, nel corso degli anni, un decremento, passando dai Kg 1.253.519 della campagna 2003/2004 ai Kg



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/41

DEL 10.11.2009

472.433 campagne 2008/2009. Ad un'attenta analisi, tale decremento appare in linea con gli obiettivi che ci si era prefissati di raggiungere, tesi alla sostanziale diminuzione nella nostra Regione delle sacche di sottoproduzione ad un livello fisiologico.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene appropriato che, anche riguardo alle presenti assegnazioni, la Giunta regionale adotti criteri volti a sostenere le aziende con maggiori potenzialità produttive, al fine di non incrementare il quantitativo di quota non prodotto e soggetto a taglio .

Concludendo, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, nel rispetto delle priorità stabilite dall'art. 3, comma 4, della legge n. 119/2003, propone di assegnare un quantitativo massimo per azienda pari a 50.000 Kg di quota, da attribuire con il seguente ordine di priorità:

- giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;
- produttori che, al termine della campagna 2008/2009, abbiano commercializzato in misura superiore al proprio quantitativo di riferimento disponibile, fino ad un massimo del 120% dello stesso.

I principi sopra enunciati appaiono concretizzati nei criteri di ripartizione della riserva regionale illustrati nell'allegato alla presente deliberazione.

L'Assessore ricorda, inoltre, che con deliberazione della Giunta regionale n. 7/5 del 30.1.2009, previa acquisizione del parere favorevole da parte della competente Commissione del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 19, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, sono stati attribuiti all'Agenzia ARGEA Sardegna tutti gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, mentre all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è demandata l'attività di indirizzo e monitoraggio. Per tale motivo, è necessario demandare alla suddetta Agenzia ARGEA Sardegna la gestione amministrativa delle assegnazioni delle quote in parola, tra cui rientra l'emanazione dell'apposito bando e l'adozione della relativa modulistica e delle istruzioni operative.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale propone di approvare i criteri di ripartizione delle quote latte della riserva regionale, così come specificati nell'allegato alla presente deliberazione intitolato "Criteri per la riassegnazione ai produttori sardi del quantitativo di quota di Kg 472.433 disponibili per la campagna 2010/2011 e derivanti dalla riserva nazionale, a norma dell'art. 3 della legge 30 maggio 2003, n. 119 recante: «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari»".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/41

DEL 10.11.2009

La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità,

DELIBERA

di approvare i criteri di ripartizione delle quote latte della riserva regionale, così come specificati nell'allegato alla presente deliberazione intitolato "Criteri per la riassegnazione ai produttori sardi di Kg 472.433 di quote di produzione disponibili per la campagna 2010/2011 e derivanti dalla riserva nazionale, a norma dell'art. 3 della legge 30 maggio 2003, n. 119 recante: «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari»".

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

p. Il Presidente

Gabriele Asunis